

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Carla Kaufmann

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

Mariatheresia Obkircher

numero:

55i

del:

2024-07-29

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti i Comuni nostri clienti

Rendicontazione 5 per mille da parte dei Comuni

1 I recenti elenchi beneficiari 5 per mille pubblicati

Ricordiamo che¹, i soggetti interessati a rientrare tra i possibili beneficiari della ripartizione del cinque per mille IRPEF devono risultare iscritti in appositi elenchi², eccetto i **Comuni** che invece non devono adempiere all'obbligo di iscrizione nelle liste dei beneficiarie per il sostegno delle **attività sociali svolte** dal Comune di residenza del contribuente³.

Ricordiamo inoltre che le Amministrazioni erogatrici (Ministero del Lavoro, Ministero dell'interno ecc.) del contributo del 5 per mille sono tenute, entro 90 giorni dalla data di erogazione delle somme, alla pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali il contributo è stato erogato, con la data di erogazione e il relativo importo.

Con la presente informiamo in primis che l'**elenco complessivo** (diviso in 6 parti) degli enti destinatari del contributo per l'anno finanziario **2023** è stato recentemente pubblicato sul seguente sito dell'Agenzia delle Entrate:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/elenco-complessivo-dei-beneficiari-2023>

Nell'elenco figurano anche 7.909 **Comuni**.

Inoltre è stato recentemente pubblicato l'elenco dei Comuni che hanno ricevuto contributi nell'anno 2024 riguardante anni precedenti:

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/irpef-5-per-mille-assegnazioni-disposte-nell'anno-2024>

L'ultima erogazione delle somme concernenti il 5 per mille dell'IRPEF spettanti ai Comuni interessati⁴ risulta avvenuta in data 16 luglio 2024. I Comuni beneficiari possono visualizzare l'importo ad essi assegnato sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale nella sezione "Consulta le banche dati" selezionando "Pagamenti" alla voce di spettanza "cinque per mille".

Ricordiamo inoltre che per quanto riguarda l'**utilizzo** dei contributi erogati e le modalità di

1 Vedasi nostra ultima circolare n. 30/2024 nonché in tema di rendicontazione la n. 39/2019

2 DPCM 23.04.2010

3 Come definite dal D.P.C.M. del 23 aprile 2010 – edasi articolo 1, comma 1, lett. d) e art. 12 punto 6. vedasi anche circolare Min. Interno F.L. 10/2018 punto 8

4 e relative all'anno d'imposta 2022 - anno finanziario 2023

predisposizione del **rendiconto** e della relazione illustrativa occorre far riferimento alla vigente normativa in materia⁵ che ricapitoliamo in sintesi con la presente circolare.

2 Utilizzo e rendicazione delle somme ricevute per i Comuni

L'utilizzo e la rendicontazione devono essere effettuati **entro l'anno successivo alla corresponsione degli importi spettanti**⁶.

In particolare i soggetti beneficiari del 5 per mille devono **redigere** un apposito rendiconto⁷:

- dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle Amministrazioni competenti;
- accompagnato da una relazione illustrativa;
- **entro dodici mesi dalla ricezione degli importi.**

La **data di ricezione** è stabilita **all'inizio del secondo mese** dell'avvenuta liquidazione dell'importo da parte della Direzione Centrale della Finanza Locale⁸. Questo considerato che il termine di ricezione del contributo altrimenti sarebbe diverso per ciascun comune.

2.1 Comuni che hanno ricevuto somme pari o superiori a 20.000 Euro

Gli Enti che ricevono contributi per importi superiori a 20.000 Euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa con procedura informatica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati) accessibile dal sito internet alla pagina dait.interno.gov.it/finanza-locale.

In origine era stato⁹ pubblicato un modello di rappresentazione grafica di rendicontazione e relazione illustrativa¹⁰.

2.2 Comuni che hanno ricevuto somme inferiori a 20.000 Euro

I comuni che sono stati destinatari di somme a titolo di cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche **inferiori a 20.000,00 euro** continueranno invece a compilare il modulo cartaceo¹¹ (entro le medesime scadenze) e a conservarlo presso le proprie sedi per almeno dieci anni per eventuali controlli da parte delle Amministrazioni competenti. Gli ultimi modelli disponibili in questione sono scaricabili dal seguente sito internet (sotto la voce "allegati"):

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-17-luglio-2024>

2.3 Pubblicazione sul sito internet

I soggetti beneficiari devono¹² inoltre pubblicare sul **proprio sito web** gli importi percepiti e il rendiconto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione all'Amministrazione erogatrice (quindi entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la redazione del rendiconto), dandone comunicazione all'Amministrazione stessa entro i successivi 7 giorni.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo di pubblicazione, anche a seguito di diffida ad

⁵ In particolare al D.P.C.M. del 23 luglio 2020 che ha modificato e integrato i precedenti D.P.C.M. del 23 aprile 2010 e del 7 luglio 2016.

⁶ Art. 4 del Decreto del 16 febbraio 2018 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale

⁷ Ai sensi dell' art. 16 del DPCM 23.7.2020

⁸ Si veda a titolo di esempio alcuni elenchi dei comuni che hanno ricevuto contributi negli anni precedenti

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/irpef-5-per-mille-assegnazioni-disposte-nellanno-2024>

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/irpef-5-per-mille-assegnazioni-disposte-nellanno-2023>

<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/irpef-5-per-mille-assegnazioni-disposte-nellanno-2022>

⁹ Decreto del 16 febbraio 2018 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza locale

¹⁰ <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-16-febbraio-2018>

¹¹ Di cui alla Circolare n. 4 del 14 marzo 2017 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno

¹² Ai sensi dell' art. 16 co. 5-6 del DPCM 23.7.2020 e art. 8 D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017

adempire entro 30 giorni, l'Amministrazione competente irroga una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito.

3 Recupero dei contributi non spettanti

In base alla normativa attualmente in vigore¹³ i contributi erogati sono recuperati qualora:

- l'erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali
- venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario
- le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione
- gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a Euro 20.000 non trasmettano il rendiconto e la relazione alla competente Amministrazione
- gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a Euro 20.000 non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta
- a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio
- l'ente, dopo l'erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime.

L'Amministrazione competente previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo, qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali, trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

Il recupero comporta per il beneficiario l'obbligo di riversare all'Erario, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ISTAT oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale. A seguito della modifica operata è previsto espressamente che gli interessi vanno calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

